

ivi destinati alla macellazione, delle relative carni e dei prodotti in trasformazione;

l'introduzione delle ipotizzate nuove disposizioni e prescrizioni altererebbe pericolosamente ed ulteriormente, senza peraltro apportare effettivi e scientificamente provati miglioramenti al benessere degli animali, le capacità concorrenziali dell'allevamento zootecnico italiano che già deve confrontarsi, malgrado le capacità imprenditoriali espresse dagli operatori, con situazioni territoriali, ambientali e normative restrittive e penalizzanti;

l'introduzione di alcune delle disposizioni previste potrebbe precludere qualsiasi possibilità di mantenere gli attuali livelli produttivi di alcune delle nostre più importanti e rinomate produzioni Dop ed Igp e ridurre drasticamente, con evidenti effetti negativi sia a livello economico che sociale, le capacità operative non solo delle strutture agricole dedite alla produzione primaria, ma anche di quelle della trasformazione e del commercio;

l'adozione di tali norme unitamente all'applicazione delle disposizioni comunitarie in vigore dal 1° ottobre 2000, inerenti le misure sanitarie di prevenzione contro le encefalopatie spongiformi, senza la contemporanea introduzione di agevolazioni economiche a sostegno dei costi di smaltimento e distruzione delle carcasse e del materiale a rischio provenienti da animali della specie bovina, ovina e caprina, rischia di provocare irreparabili danni agli allevamenti italiani, ufficialmente indenni da Bse —:

se nella predisposizione dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva CE 98/58, già all'esame della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano state effettuate le opportune e necessarie valutazioni dell'impatto economico e sociale derivante dalle prescrizioni previste;

se siano state valutate le limitazioni produttive apposte ad alcune produzioni Dop ed Igp;

se non si ritenga opportuno, a salvaguardia della capacità economica e pro-

duttiva di tutte le strutture nazionali coinvolte nelle filiere produttive, evitare l'adozione di prescrizioni di cui non vi è corrispondenza nelle legislazioni degli altri paesi comunitari e di quelli con cui si intrattengono costanti rapporti d'importazione;

se non si ritenga opportuno assumere preventivamente a qualsiasi formulazione d'ipotesi operative il parere delle categorie professionali interessate;

quali siano le iniziative che si intendano assumere, in relazione all'applicazione delle disposizioni comunitarie inerenti le misure sanitarie di prevenzione contro le encefalopatie spongiformi, per sopperire alle difficoltà tecniche dovute alla carenza di impianti idonei alla distruzione dei materiali a rischio e per adottare soluzioni atte ad alleviare i maggiori costi a carico degli allevamenti e dei macellatori. (4-32456)

* * *

SOLIDARIETÀ SOCIALE

Interrogazioni a risposta in Commissione:

MOLINARI. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 31 ottobre 2000 è stato pubblicato l'albo degli enti autorizzati allo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale previsto dalla legge n. 476 del 1998;

presso il dipartimento per gli affari sociali è istituita la Commissione per le adozioni internazionali la quale ha ricevuto 84 domande di autorizzazione di cui 30 provenienti da enti autorizzati in base alla legge n. 184 del 1983, e 54 presentate da parte di enti operanti, anche se non autorizzati non essendo prevista l'autorizzazione da parte della normativa precedente;

la Commissione per le adozioni internazionali ha provveduto ad autorizzare

un numero complessivo pari a 45 associazioni di cui 27 enti già in possesso dell'autorizzazione e 18 tra quelli operanti nei fatti;

di questi 45 enti solo 3 sono stati autorizzati ad operare sul territorio nazionale;

l'articolo 39 comma 4 della legge n. 476 del 1998 prevede che la Commissione agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale;

l'articolo 9 comma 2 lettera *b*) del regolamento 492 del 1° dicembre 1999 stabilisce la possibilità da parte della Commissione di limitare le autorizzazioni agli enti ad operare in una o più regioni del Paese;

la decisione da parte di coppie che aspirano ad una adozione di rivolgersi ad una associazione ricade in un ambito fiduciario oltre a risultare un fatto privato e delicato;

i criteri di presenza sul territorio nazionale non sono sufficienti a giustificare le scelte operate che sembrano favorire una sorta di « multinazionali » delle adozioni, non tenendo in debita considerazione il lavoro di molte associazioni, che seguono con attenzione numerose famiglie non solo di specifici comprensori territorialmente delimitati ma anche di altre regioni indifferentemente del nord e del sud si rivolgono per questa delicatissima funzione;

la decisione di adottare questo decreto pur nella *ratio* indiscutibile di voler tutelare le famiglie e i bambini manifesta delle gravi pregiudiziali a discapito di quelle associazioni che in questi anni con professionalità hanno operato sul territorio nazionale nell'ambito della precedente normativa —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché venga ripristinata anche per queste associazioni l'autorizzazione ad operare su tutto il territorio nazionale che già a suo tempo era stata concessa e immo-

tivamente revocata con il decreto del 31 ottobre 2000. (5-08461)

BOLOGNESI, TREU, RUZZANTE, ZAGATTI, SAONARA, MANZINI, MAURA COSSUTTA, BURLANDO, SCANTAMBURLO, GIANNOTTI, ALBANESE e CAVANNA SCIREA. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 31 ottobre 2000 è stato pubblicato l'Albo degli enti autorizzati allo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale previsto dalla legge n. 476 del 1998, legge che ha radicalmente modificato la pratica delle adozioni internazionali ed ha rappresentato un significativo progresso, ponendo fine alla pratica del cosiddetto « fai da te » a volte esercitato in maniera arbitraria e lesiva dei diritti dei bambini;

la legge n. 476 del 1998 è stato frutto di un lungo e laborioso lavoro parlamentare e, innovando la precedente legge n. 184 del 1983, ha finalmente recepito la Convenzione dell'Aja, ponendo regole certe e controlli adeguati in un campo, quale quello dell'adozione internazionale, delicato e difficile;

la Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso il Dipartimento per gli Affari sociali, ha ricevuto 84 domande di autorizzazione, di cui 30 provenienti da enti già autorizzati in base alla legge n. 184 del 1983 e 54 presentate da parte di enti operanti, anche se non autorizzati, non prevedendo la normativa precedente, obbligo di autorizzazione;

la Commissione per le adozioni internazionali ha provveduto ad autorizzare un numero complessivo pari a 45 associazioni, di cui 27 enti già in possesso dell'autorizzazione e 18 tra quelli operanti nei fatti;

dei 45 enti solo 3 sono stati autorizzati ad operare sull'intero territorio nazionale;

la legge n. 476 del 1998 all'articolo 39, comma 4 prevede che «(la Commissione) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale»;

il successivo regolamento n. 492 del 1° dicembre 1999 all'articolo 9, comma 2 lettera b), prevede la possibilità da parte della Commissione di limitare le autorizzazioni agli enti ad operare in una o più regioni sul territorio italiano;

la scelta da parte delle coppie di genitori aspiranti all'adozione dell'associazione alla quale rivolgersi è fatto intimo e personale, oltretutto basato sull'assoluta fiducia che i genitori adottanti nutrono nei confronti dell'associazione di riferimento;

l'associazione Arcobaleno, con sede a Padova, presta assistenza nel campo dell'adozione internazionale dal 1993, prevalentemente con la Russia, Paese con il quale ha curato decine di pratiche adottive;

la competenza e professionalità dimostrate sul campo sono state più volte segnalate dall'Ambasciata italiana a Mosca, sia alla Commissione per le adozioni internazionali sia, precedentemente, in occasione della richiesta di riconoscimento quale ente morale, sia nell'ambito della pratica istituita ai sensi della legge n. 184 del 1983, rispettivamente con lettere del 10 giugno 1998 e 28 gennaio 1999;

non risulta che alcuna delle adozioni curate dall'Associazione Arcobaleno abbia mai incontrato problemi dal punto di vista dell'accoglienza o inserimento dei bambini nelle famiglie;

non risulta che vi sia stato mai alcun tipo di lamentela, lagnanza o mancata assistenza dell'associazione ai genitori adottanti, assistiti dalla stessa associazione;

l'associazione Arcobaleno fornisce alle famiglie che ne fanno richiesta informazioni ampie e dettagliate circa i contesti normativi che regolano l'adozione internazionale sia in Italia che nei Paesi dove essa opera, offrendo assistenza prima, durante

ed a conclusione dell'*iter* adottivo ed ha sempre dimostrato di non aver pregiudizi né di razza né di religione o altro;

la Commissione per l'adozione internazionale, ha inviato all'Ambasciata d'Italia a Mosca il 4 settembre 2000, e pervenuta in data 21 settembre, richiesta di informazioni sui corrispondenti in loco di un primo elenco di 11 associazioni, che si occupano di adozione internazionale;

una seconda richiesta della predetta Commissione, relativamente ad un numero pari a 14 associazioni, è stata inviata in data 19 settembre 2000, ed è pervenuta negli Uffici dell'Ambasciata il 6 ottobre 2000;

l'Ambasciata d'Italia a Mosca ha risposto via posta in data 20 ottobre 2000 e via fax in data 23 ottobre, inviando una nota sulle associazioni con valutazioni circostanziate sui corrispondenti in loco e sul lavoro da essi svolto, fornendo un parere sull'affidabilità dei referenti delle associazioni di preferenza, con la valutazione di « ottimo » ad otto Associazioni, tra le quali l'Arcobaleno;

la Commissione ha ritenuto di autorizzare 11 associazioni italiane a svolgere pratiche nel campo dell'adozione di minori sul territorio della Federazione russa;

l'Ambasciata d'Italia a Mosca aveva espresso la valutazione di ottimo, anche per altre associazioni che da tempo operano nella Federazione russa e che, analogamente al caso dell'Associazione « Arcobaleno », sono state escluse senza alcuna ragione evidente —:

in base a quali criteri la Commissione per l'adozione internazionale, istituita presso il Dipartimento Affari Sociali, abbia operato la prima compilazione dell'Albo degli Enti autorizzati, visto che la legge n. 476 del 1998 non indica esplicitamente principi e criteri direttivi e non prevede, comunque, regole attraverso le quali procedere ad un'eventuale esclusione, raccomandando semmai l'omogenea diffusione delle associazioni su tutto il territorio nazionale;

quali motivi abbiano determinato l'esclusione dall'Albo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 31 ottobre 2000, di ben 35 associazioni su 84 che avevano presentato domanda alla Commissione per le adozioni internazionali, alcune delle quali con una consolidata e referenziata esperienza di lavoro;

per quali motivi la « possibilità » di limitare l'intervento di alcune associazioni prevista dall'articolo 9 comma 2 lettera *b* del regolamento n. 492 del 1° dicembre 1999, sia stata assunta quale criterio generale e non quale opportunità eventuale, magari da convenire con gli stessi enti;

se non si ritenga lesivo delle libertà personali delle coppie impedire di rivolgersi ad un ente di propria fiducia, anche se operante in Regione diversa da quella di residenza;

per quale motivo non sia stato rispettato il criterio dell'« omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale », visto che su 45 associazioni, solo 15 possono operare in alcune regioni del sud d'Italia e solo 3 a livello nazionale;

quali siano i criteri che hanno determinato l'esclusione dell'Associazione Arcobaleno, da anni operante sul territorio della Federazione russa, dall'elenco degli enti autorizzati, così come risulta da *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2000, e se non possano essere considerati criteri di riferimento l'esperienza ed il rapporto consolidato con le autorità straniere e con le Ambasciate d'Italia all'estero;

quali criteri abbiano ispirato la scelta operata dalla Commissione di vincolare l'attività di alcune associazioni a regioni indicate dalla Commissione stessa, limitandone il campo di azione, visto che la legge n. 476 del 1998 non stabilisce criteri definiti di questo tipo;

quali siano i motivi che hanno limitato il territorio italiano d'intervento dell'associazione *International Adoption* — Associazione per la famiglia laddove ad esempio in Toscana, da dove risulta oggi esclusa, la stessa associazione era in pro-

cinto di aprire una propria sede di cui già aveva individuato i locali, in grado di ospitare l'attività di volontariato delle molte famiglie socie della stessa;

per quale motivo la Commissione per le adozioni internazionali ha ritenuto di acquisire informazioni sui corrispondenti in loco delle associazioni italiane operanti sul territorio della Federazione russa solo nei primi giorni di settembre, poco tempo prima della pubblicazione dell'Albo degli Enti autorizzati allo svolgimento delle pratiche relative all'adozione internazionale, avvenuta il 31 ottobre;

per quale motivo si sia ritenuto di non tenere conto delle indicazioni fornite dall'Ambasciata d'Italia a Mosca inserendo nell'Albo degli enti autorizzati solo tre delle 8 associazioni sulle quali la stessa aveva espresso ottime referenze;

per quale motivo ignorando le indicazioni della legge della Federazione russa, ed in particolare della delibera del governo della Federazione russa n. 268 del 28 marzo 2000 che all'articolo 2 vieta la possibilità di operare sul territorio russo a quelle associazioni che non siano costituite da almeno 5 anni, la Commissione per le adozioni internazionali abbia reso idonee ben 5 associazioni (denominate Crescere Insieme — Associazione per le Adozioni Internazionali, Cuore, Nucleo Assistenza Adozione e Affidamento Onlus, Nuova Associazione dei Genitori Insieme per l'adozione, S.O.S. bambino *International Adoption*) che non possiedono tale requisito sulle 11 autorizzate, e se questo non significhi una scarsa attenzione alle leggi degli altri Paesi, vanificando così un principio fondamentale della Convenzione dell'Aja, rendendo inoltre, quasi impossibile per gli aspiranti genitori adottivi italiani di avviare pratiche adottive con questo Paese;

se non ritenga, visto che la metà degli enti per i quali la Commissione ha rilasciato autorizzazione ad operare sul territorio russo sono, in realtà, impossibilitate a svolgere pratiche adottive perché la legge di quel Paese non glielo consente, che questo fatto non costituisca di per sé mo-

tivo di un immediato riesame da parte della Commissione stessa quanto meno relativamente agli enti chiamati a svolgere la loro attività di assistenza in Russia;

quali siano i motivi che hanno ispirato l'autorizzazione ad operare sul territorio della Federazione russa concessa all'Associazione denominata Ai.Bi che non risulta abbia mai svolto pratiche adottive in Russia, ragione per cui la stessa Ambasciata d'Italia a Mosca non ha ritenuto di rilasciare alla Commissione per l'adozione internazionale alcuna informazione non essendo in grado di valutare l'operato del referente in loco;

come si intenda far fronte ai problemi di quelle famiglie che avendo ottenuto l'idoneità da parte del Tribunale per i Minorenni prima della pubblicazione dell'elenco degli enti autorizzati, hanno intrapreso una procedura di adozione internazionale con associazioni o soggetti non inclusi nel predetto elenco e se a tal fine non si ritenga ragionevole, in questi casi, permettere che siano le stesse associazioni a concludere l'iter adottivo, spesso intrapreso da molto tempo, riservando alle famiglie che ottengono l'idoneità dopo il 31 ottobre 2000, di avvalersi solo delle associazioni riconosciute;

se non ritenga, in un momento di cambiamento nelle procedure inerenti le adozioni internazionali, fosse stato più idoneo, da parte della Commissione per le adozioni internazionali, operare affinché fossero sanzionate, tramite esclusione dall'Albo degli Enti autorizzati, le associazioni il cui operato abbia potuto ledere i diritti e la dignità dei bambini, permettendo invece alle altre — anche tramite l'adeguamento a principi e regole che riguardano l'organizzazione, il personale, le qualifiche ed i costi — di contribuire ad alleviare l'attesa delle tante coppie già provviste di regolare idoneità e soprattutto di offrire una famiglia ai tanti bambini, che, in situazioni sociali ed economiche disperate, ne sono privi. (5-08468)

* * *

*TESORO, BILANCIO
E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA*

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Liberazione* di mercoledì 1° novembre 2000 riporta, alla pagina 2, una dichiarazione del sindaco del comune di Soverato che ha denunciato quanto segue: « Agli alluvionati del Nord Ovest si applicano tassi sui prestiti del 3,50 per cento annuo. L'alluvionato della Calabria, invece, si vede applicato un tasso minimo del 7 per cento »;

l'affermazione del sindaco di Soverato, se rispondente a verità, sarebbe di una gravità inaudita e confermerebbe il disegno complessivo di bloccare lo sviluppo del Mezzogiorno o comunque di ostacolare il processo di eliminazione del divario fra nord e sud —:

se l'affermazione del sindaco di Soverato circa il « gap » degli interessi passivi praticato dalle banche nelle zone alluvionate sia o meno rispondente a verità e, in caso di conferma della circostanza, quali urgenti iniziative intenda assumere per eliminare o quanto meno ridurre quella che appare essere una palese ingiustizia da parte del sistema creditizio nei confronti di aree che, ai problemi strutturali, sommano i problemi e le tragedie eccezionali come quelle delle calamità naturali. (3-06548)

Interrogazioni a risposta scritta:

ALOISIO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (*ex* Cassa Rurale e Artigiana) è uno dei più solidi istituti di credito operante nella Valle Peligna, con numerose